



**NORME COMPORTAMENTALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DEGLI ABUSI SUI MINORI
- ALLEGATO DEL CODICE ETICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO -**

DATA DI EMISSIONE: 19 MAGGIO 2022



1. La FIPAV ed i propri tesserati (atleti, dirigenti federali, dirigenti di società, tecnici, istruttori, arbitri, osservatori, medici ...) devono impegnarsi ad assicurare:
 - a) il benessere e la tutela dei tesserati, con particolare riguardo ai minori e/o disabili, impegnandosi a creare un ambiente e un clima di serenità e fiducia;
 - b) un alto livello di professionalità, etica e moralità;
 - c) la valutazione e il perseguimento, attraverso i propri Organi di Giustizia, di ogni segnalazione non anonima avente per oggetto violazioni regolamentari o abusi sui minori di carattere emotivo, fisico o sessuale, con l'impegno a segnalare alla Magistratura Ordinaria i comportamenti che integrino ipotesi di reato.

2. In tale ottica, indispensabile è il ruolo che possono svolgere il tecnico/istruttore e il dirigente di società, i quali giornalmente interagiscono con un elevato numero di minori, al fine di percepire e venire a conoscenza, anche indirettamente, di situazioni di disagio del minore anche per abusi subiti. Il loro apporto è di estrema importanza e qualità tecnica e pedagogica nell'ambito del complesso iter formativo dei minori.

3. Tutti i tesserati che hanno contatto diretto con tesserati, specie se minorenni, quali tecnici/istruttori, dirigenti di società, etc. devono:
 1. impegnarsi a operare, nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio;
 2. rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato;
 3. essere un esempio per i propri atleti specie se minori e tenere modelli di comportamento idonei all'ambiente sportivo e agonistico;
 4. conoscere, per ciascuno dei propri atleti, le eventuali situazioni derivanti da contesti extra sportivi che potrebbero modificarne le condizioni di allenabilità;
 5. aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia;
 6. segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente, come l'utilizzo da parte del minore di droghe anche leggere;



7. segnalare ai genitori eventuali difficoltà a socializzare ovvero repentini cambi di comportamento o comportamenti sospetti in ambito alimentare (es. assunzione di quantità molto abbondanti o molto scarse di cibo);
 8. evitare situazioni di imbarazzo con i propri atleti, specie se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti e provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi;
 9. evitare, per quanto possibile, i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica è preferibile operare in presenza di testimoni.
4. I tesserati sopra indicati, non dovrebbero mai condividere la stessa camera da letto con un allievo minorenne a meno che non appartenga al proprio nucleo familiare. Nel caso in cui adulti e minori debbano condividere la stessa camera da letto, bisogna assicurarsi di aver avuto il permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore.
 5. Gli istruttori e qualunque tesserato si occupi degli atleti – minori e no – devono collaborare con i genitori e aiutarli a comprendere tempestivamente eventuali segnali di malessere. Ove si ritenga che sia uno dei genitori il presunto responsabile dell'abuso o lo stesso si mostri indifferente alle osservazioni dell'istruttore, dovranno avvertire il Presidente della Società che segnalerà il fatto alle autorità competenti.
 6. Il Presidente della Società dovrà, altresì, interessare tempestivamente le autorità competenti, sia della Giustizia Ordinaria sia, per quanto di competenza, della Giustizia sportiva, qualora il presunto responsabile dell'abuso possa essere identificato nell'istruttore o in altri tesserati appartenenti allo staff.
 7. Gli Organi di Giustizia Federale dovranno mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni contenute nell'esposto e le stesse potranno essere trattate e/o rivelate solo per una reale necessità di conoscenza e sempre nel rispetto delle norme sulla privacy.
 8. La FIPAV dispone che i tecnici, gli istruttori, i componenti degli staff che, a qualsiasi livello – societario e /o federale -, operano a contatto con atleti minorenni, al fine di poter svolgere la loro attività dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiarano di non essere stati sottoposti a misure cautelari, di non essere imputati o di



non aver riportato condanne – anche se non ancora passate in cosa giudicata - di non aver subito condanne sportive e/o deferimenti alle Procure Sportive Federali per i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: dall'art.575 all'art. 580, dall'art.583 bis all'art.586 bis, dall'art.600 all'art.602, art.605, dall'art.609 bis all'art.609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel D.P.R. n.309/90 e successive modificazioni (testo Unico sugli stupefacenti).

La FIPAV si riserva di chiedere, in qualunque momento, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a comprova della dichiarazione di cui sopra.

9. La FIPAV, inoltre, si farà parte diligente per avviare idonei percorsi di formazione e aggiornamento sul tema per tutti i suoi tesserati. Predisponendo, a tal fine, appositi moduli formativi nell'ambito dei corsi di qualificazione e aggiornamento dei tecnici/istruttori, dirigenti di società, arbitri, osservatori etc.
10. I tesserati che siano sottoposti a procedimento disciplinare o giudiziario per i reati come sopra meglio indicati non potranno svolgere l'attività di istruttore, tecnico e componente di staff sia a livello societario che federale salvo che il provvedimento di assoluzione emesso nei loro confronti sia divenuto definitivo. A tal fine, l'ufficio tesseramento provvederà ad apporre un apposito blocco tecnico.
11. Tutti i tesserati della FIPAV sono tenuti a rispettare le presenti norme comportamentali, che entreranno in vigore a seguito di apposita delibera di approvazione ad opera del Consiglio Federale e costituiranno allegato del Codice Etico della Federazione Italiana Pallavolo.

Roma, 19 maggio 2022